

ALLEGATO 1)

**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE
CON DISABILITÀ GRAVE - DOPO DI NOI L. N. 112/2016. RISORSE ANNUALITÀ 2021**

PREMESSA

Con la legge n. 112/2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", cosiddetta Dopo di Noi, lo Stato ha disciplinato misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare. Queste misure sono integrate nel progetto individuale per le persone con disabilità di cui all'articolo 14 della L. 8 novembre 2000, n. 328, e sono assicurate attraverso la progressiva presa in carico della persona già durante l'esistenza in vita dei genitori.

In particolare

Le risorse del Fondo Dopo di Noi attribuite alla Regione Lombardia per l'annualità 2021 ammontano a complessivi **€ 14.494.010,00** di cui € 2.386.500,00 specificatamente destinate al conseguimento degli obiettivi di servizio di cui all'art. 1 comma 2 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per la Disabilità del 7 dicembre 2021.

Gli interventi che Regione Lombardia intende finanziare con questo Fondo sono di natura:

- Infrastrutturale;
- gestionale.

Come peraltro già evidenziato nei precedenti Programmi regionali sviluppati, questi specifici interventi si inseriscono nel contesto complessivo delle politiche regionali a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie che in Lombardia è molto ricco ed articolato, fortemente orientato a mantenere il più possibile la persona con disabilità nel proprio contesto di vita e a supportare la famiglia nell'azione quotidiana di assistenza.

La definizione del presente programma operativo regionale deriva da una approfondita analisi che è stata compiuta sul versante sia dell'offerta dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità, attualmente presenti in Lombardia che della domanda e dei bisogni che la compongono ed è frutto di un proficuo confronto avvenuto attraverso un Gruppo di Lavoro appositamente costituito che ha visto la partecipazione di componenti di Regione, ATS, ANCI, Associazioni/Cooperative rappresentative del mondo della disabilità e coinvolte nella attuazione dei percorsi rivolti all'autonomia di cui alla L. 112/2016.

1. Conferma del Dopo di Noi come modello di sperimentazione verso l'applicazione del Fondo Unico Disabilità;

In coerenza con la scelta strategica delineatasi già nell'ambito del II Programma Operativo Regionale Dopo di NOI con DGR 3404/2020, anche lo stanziamento 2021 del Fondo Dopo di Noi sarà impiegato all'interno della prospettiva applicativa di Regione Lombardia tesa a valorizzare le risorse della Legge 112 come risorse aggiuntive ed integrative al sistema degli interventi che tutelano i livelli essenziali di assistenza e le dotazioni dei fondi nazionali e regionali dedicate alla disabilità, con l'obiettivo di ricomporle all'interno di un Fondo UNICO.

Anche in virtù del lavoro di raccordo istituzionale svolto a livello di Gruppo di Monitoraggio Tecnico Regionale, il Dopo di Noi appare di fondamentale importanza per costruire un modello applicativo omogeneo per la gestione e l'allocazione delle risorse destinate alla disabilità e alla non autosufficienza, orientato dalla logica di promuovere e sostenere il "progetto di vita" della persona con disabilità nel suo contesto.

In continuità con il III programma operativo Dopo di NOI, la sfida principale assunta da Regione Lombardia nella strategia applicativa del Dopo di NOI resta quella di promuovere la co-abitazione

come condizione abitativa ottimale per la realizzazione di progetti di vita adulta necessari per emanciparsi dai genitori e/o dai servizi residenziali attraverso la promozione di alcuni prerequisiti essenziali e fondamentali:

- La ri-composizione dei percorsi di presa in carico e delle relative risorse economiche ed organizzative messe in campo, siano esse pubbliche - sociali e sanitarie - o risorse private. A tal fine è importante che Ambiti/Comuni prevedano la possibilità di definire specifici capitoli di spesa per sostenere le soluzioni abitative del Dopo di Noi come già previsto per le altre soluzioni residenziali;
- La personalizzazione degli interventi di sostegno attraverso il coinvolgimento dei diversi portatori di interesse nella costruzione dei progetti individuali a partire dai beneficiari degli interventi;
- La promozione e l'attivazione di nuovi contesti di co-progettazione capaci di stimolare e promuovere nuove relazioni fiduciarie tra le persone e le organizzazioni;
- L'attivazione di una dinamica matura e consapevole di corresponsabilità tra cittadini, servizi e istituzioni;
- La possibilità di orientare le persone con disabilità in età adulta ad emanciparsi dai genitori in un'ottica di promozione della vita adulta stessa favorendo l'acquisizione da parte degli stessi di una nuova "consapevolezza abilitante" e concependo tali percorsi come un'opzione ed un'opportunità co-progettabile e di successo esistenziale per il destino di tutto il nucleo familiare.

In coerenza con i più recenti orientamenti culturali e normativi regionali e nazionali, il Dopo di Noi deve essere infatti considerato da Ambiti/Comuni, strumento privilegiato per accompagnare i progetti di vita, rendendo possibile la scelta delle persone con cui vivere, favorendo la coabitazione con persone conosciute e/o attraverso percorsi di progressiva conoscenza e limitando a quando indispensabile il ricorso ad altre tipologie d'offerta.

In ogni caso andrà sempre considerata la possibilità di prevedere, anche qualora e per ragioni di urgenza si debba ricorrere alle tradizionali unità d'offerta residenziali, la possibilità di valutare l'accesso successivo alle opportunità abitative previste dal Dopo di Noi, attraverso l'elaborazione del progetto individuale/di vita nella coprogettazione fra tutti i soggetti aventi titolo e ruolo.

A tal fine sarà compito di Regione Lombardia in raccordo con le ATS territorialmente competenti e di concerto con gli Ambiti dei piani di zona e le rappresentanze del mondo associativo e del Terzo settore, continuare a valorizzare le best practices che consentano di mettere a fuoco elementi essenziali per attivare la sperimentazione sul Fondo Unico disabilità.

Nell'ambito del percorso attuativo della Legge 112/2016 svoltosi in Regione è emersa altresì la necessità di un aggiornamento dell'iter applicativo della norma in riferimento alle istanze provenienti da persone con grave e gravissima disabilità, con particolare ma non esclusivo riferimento alle persone con sindrome dello spettro autistico a basso funzionamento e persone ad elevata intensità di sostegno.

Con successivo e specifico atto deliberativo Regione Lombardia svilupperà specifici progetti pilota per l'emancipazione dai familiari delle persone anche con sindrome dello spettro autistico a basso funzionamento e persone ad elevata intensità di sostegno, prevedendo il coinvolgimento degli enti locali istituzionali e delle rappresentanze del Terzo settore.

2.Coordinamento Istituzionale Territoriale per l'applicazione della Legge 112

È confermata l'importanza in ordine alla possibilità di definire e attivare percorsi innovativi di integrazione funzionale a livello territoriale tra Comuni, ATS, ASST per coordinare l'applicazione della Legge coinvolgendo anche gli Enti Gestori e/o le realtà associative dei Familiari.

A tal fine è stato confermato dalla Direzione Generale Famiglia Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità il ruolo del Gruppo di Monitoraggio Tecnico Regionale sul programma Operativo Dopo di NOI con Decreto N 5690 del 28/04/2021.

Sulla scorta di tali processi appare strategico confermare in capo alle ATS di concerto con gli Ambiti territoriali, il ruolo di coordinamento istituzionale e di raccordo territoriale per l'attuazione della norma e la gestione delle risorse indirizzandole a:

- accompagnare l'attuazione delle misure consolidando il ruolo delle cabine di regia territoriali anche mediante l'attivazione di specifici gruppi di lavoro integrati che possano coinvolgere operatori del pubblico e del privato sociale ed anche laddove presenti eventuali figure di leaders genitoriali già esperti ed attivi in quanto co-realizzatori di progetti di vita ed esperienze innovative di co-abitazione ai sensi delle deliberazioni regionali;
- definire a livello territoriale specifici protocolli operativi per l'individuazione e l'organizzazione della funzione di **case manager**, figura fondamentale per supportare i progetti di vita Dopo di Noi, attraverso un'articolazione precisa di compiti e funzioni da svolgersi per valorizzare le competenze e gli investimenti progettuali sia dei familiari e/o volontari (care-givers) sia degli operatori direttamente impegnati a sostegno e supporto delle persone (supports managers).

Tale attività di coordinamento e raccordo istituzionale appare decisiva e strategica per favorire condizioni territoriali facilitanti la realizzazione di nuovi progetti di vita ed in particolare orientare il servizio sociale comunale a farsi garante ed attivatore di "contesti di co-progettazione" caratterizzati dall'integrazione tra diversi investimenti fiduciari e da un'azione di corresponsabilità tra differenti soggetti, rispetto all'attivazione di nuovi progetti di vita.

3. Valutazione multidimensionale propedeutica alla realizzazione del Progetto di Vita

Nell'ottica di sostenere le persone con disabilità e i loro familiari, a partire dalla formulazione di un progetto di vita condiviso da realizzare attraverso la definizione del budget di progetto, si conferma la funzione sostanziale della **valutazione multidimensionale**.

La VMD sosterrà la formulazione del progetto di vita e la costruzione del budget di progetto con l'utilizzo delle misure e delle risorse L. 112, integrate da risorse personali ed altre risorse pubbliche o private.

Il momento della valutazione multidimensionale come funzione propedeutica alla costruzione del progetto individuale e si attiva mediante tre processi valutativi distinti:

- 1) **Valutazione di Accesso alle misure a cura dell'Ambito territoriale:** prima verifica necessaria per accertare il possesso dei requisiti formali di accesso alle misure (età, certificazione di gravità, rete familiare di riferimento, presenza o meno di un'idea progettuale di emancipazione rispetto alla propria condizione di vita, servizi di riferimento attivi a sostegno della persona, valutazione del quadro complessivo dei sostegni economici attivi a supporto della persona);
- 2) **Valutazione Multidimensionale in setting pluriprofessionale attivando l'équipe multidisciplinare** che comprende le figure sanitarie dell'ASST, l'assistente sociale comunale e/o dell'Ambito territoriale e (laddove presenti) le figure professionali dei servizi di riferimento, soprattutto per quanto riguarda le situazioni ad alta complessità di sostegno. Si tratta della valutazione in senso stretto attraverso colloqui mirati e l'utilizzo di strumenti validati, necessari per far emergere le aspettative ed i desideri della persona e/o dei suoi genitori rispetto all'avvio di percorsi di emancipazione dal proprio contesto di vita (in famiglia o presso servizi residenziali), per valutare i bisogni di supporto e le risorse personali e ambientali attivabili per intraprendere un percorso di cambiamento del proprio progetto di vita;
- 3) **Monitoraggio sviluppo progettualità:** comprende una valutazione in itinere dell'impatto dei percorsi di "cambiamento" attivati sulla condizione di vita della persona a cura del servizio sociale territoriale anche valorizzando il ruolo del Case Manager individuato come figura di coordinamento del progetto di vita intrapreso. Si tratta di cogliere se il percorso di avviamento all'autonomia sta promuovendo le condizioni per un reale cambiamento di vita

e se i cambiamenti di vita attivati migliorano la condizione di benessere della persona e risultano sostenibili in una logica di medio – lungo periodo.

Pertanto, considerato che:

- i beneficiari delle misure del fondo sono stabiliti dal DM 10/11/2016 all'art. 4, e che le richieste per usufruire delle misure del fondo sono presentate agli Ambiti territoriali, deputati a valutare in prima istanza i requisiti formali di accesso dei richiedenti e la compatibilità delle richieste rispetto alle finalità della legge ed alle misure previste dal presente Programma;
- ai sensi del citato DM del 2016 l'accesso alle misure previste dalla Legge è prioritariamente garantito alle persone che necessitano con maggiore urgenza degli interventi del fondo Dopo di Noi e che tale urgenza risulta determinabile, in sede di valutazione multidimensionale, in base alle limitazioni dell'autonomia, ai sostegni che la famiglia è in grado di fornire, alla condizione abitativa ed ambientale nonché della condizione economica della persona e della sua famiglia

con il presente Programma in continuità con le precedenti annualità, si ritiene di porre l'attenzione e confermare l'utilizzo della **valutazione multidimensionale**, non tanto come atto finalizzato alla selezione dei beneficiari delle misure, preventivamente valutata in sede di Ambito territoriale attraverso l'analisi dei requisiti formali di accesso alle misure, bensì **quale strumento finalizzato a valutare:**

- le opportunità di sostegno personale ed ambientale presenti nel contesto di vita della persona;
- le aspettative di emancipazione della persona dal proprio contesto di vita;
- i bisogni di sostegno che devono essere supportati per realizzare l'uscita ed il distacco dai contesti di vita originari (genitori – famiglia - servizi residenziali) mediante l'avvio di un progetto di co-abitazione o di un percorso di avviamento all'autonomia propedeutico a tale distacco e destinato a produrre in un tempo prefigurabile l'avvio di un progetto di co-abitazione.

Nella ratio della Legge, concepita per promuovere il distacco dei figli dai genitori accompagnandoli a realizzare progetti innovativi di co-abitazione, appare inoltre rilevante promuovere e rendere praticabili le istanze di emancipazione:

- non solo laddove le persone siano più deficitarie sul piano delle autonomie e più esposte al rischio di isolamento, deprivazione familiare ed esclusione sociale,
- ma anche, pur in presenza di deficit complessi e di elevati bisogni di sostegno, il desiderio di emancipazione appare più forte, più incompressibile;
- e dove le prospettive di distacco appaiono più plausibili e di promettente realizzazione, valorizzando alleanze tra famiglie, meccanismi di solidarietà familiare, sinergie tra famiglie e servizi mediate dagli enti locali e processi innovativi di attivazione comunitaria.

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DOPO DI NOI FONDO 2021

RISORSE	Le risorse complessive per l'anno 2020 sono pari a complessivi € 14.494.010,00 di cui € 2.386.500,00 specificatamente destinate al conseguimento degli obiettivi di servizio di cui all'art. 1 comma 2 del citato decreto del 7 dicembre 2021. Per complessivi € 12.107.510,00: ➤ € 10.291.383,50 pari al 85% delle risorse per interventi gestionali di cui: - 30% per percorsi autonomia € 3.087.415,05 - 60% per sostegno residenzialità € 6.174.830,10 - 10% per pronto intervento/sollievo € 1.029.138,35 ➤ € 1.816.126,50 pari al 15% delle risorse per interventi infrastrutturali: contributo canone locazione/spese condominiali, spese per eventuali interventi di adeguamenti per la fruibilità dell'ambiente domestico (domotica), riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la telesorveglianza o teleassistenza. Le percentuali allocate sono di natura indicativa, passibili di ricalibratura a seconda dell'attuazione a livello locale degli interventi del presente Programma operativo. Per complessivi € 2.386.500,00 (obiettivi di servizio): ➤ <u>finalizzati a garantire</u> – in coerenza con i criteri di assegnazione delle risorse già previsti dai precedenti programmi operativi e sulla base dei dati acquisiti da Regione relativamente ai flussi informativi pervenuti da ciascuna ATS - <u>la continuità ai progetti individuali ex art 14 di co-abitazione già avviati</u> che hanno concretamente realizzato gli obiettivi di servizio della Legge 112. Ad ogni Ambito sarà destinata una quota di risorse aggiuntive proporzionata al numero di progetti di coabitazione già avviati e in esercizio. Si richiama inoltre l'art. 3 comma 4 del DM del 7 dicembre 2021 secondo il quale - in ragione delle esigenze legate all'epidemia COVID-19 - in sede di rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020, laddove le amministrazioni destinatarie abbiano sostenuto specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, possono includerle nella rendicontazione indipendentemente dall'annualità di riferimento e la documentazione prevista è integrata con una relazione che specifichi l'ammontare delle somme utilizzate, il periodo cui la spesa fa riferimento, gli estremi dei relativi atti di autorizzazione e la specifica tipologia delle spese considerate.
DESTINATARI	Persone con disabilità grave: ➤ non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;

	➤ ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992, accertata nelle modalità indicate all'art. 4 della medesima legge; ➤ di norma maggiorenni con priorità a cluster specifici a seconda del tipo di sostegno. Prive del sostegno familiare in quanto: ➤ mancanti di entrambi i genitori; ➤ i genitori non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale; ➤ si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare. Possono accedervi anche persone con disabilità grave, per le quali sono comunque accertate, tramite la valutazione multidimensionale, le esigenze progettuali della persona in particolare dell'abitare al di fuori della famiglia di origine e l'idoneità agli interventi definiti nei punti seguenti: • in possesso di risorse economiche e/o con genitori ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale, • già inserite in strutture residenziali per le quali emerga una necessità di rivalutazione delle condizioni abitative (percorso di deistituzionalizzazione). Per i beneficiari che intendono avviare progetti di accompagnamento propedeutici all'emancipazione dai genitori e/o dai servizi residenziali ovvero progetti di vita in coabitazione compatibili con le tipologie di intervento oggetto del presente programma, ma presentino un quadro di natura clinica o disturbi del comportamento ad elevata o elevatissima intensità di sostegno, sarà necessario effettuare puntuali e specifiche verifiche in sede di valutazione multidimensionale e di costruzione del progetto individuale. L'Ambito territoriale, in caso di richieste da parte di persone con le condizioni sopra descritte, con il coinvolgimento degli operatori e/o dei servizi già impegnati a sostegno di dette persone, deve garantire l'appropriatezza ed intensità dei sostegni formali e informali necessari a assicurare il benessere della persona ed il miglioramento della sua qualità della vita, tenuto conto anche di eventuali modelli di intervento o di organizzazione dei sostegni già sperimentati nell'ambito di analoghe progettualità Dopo di Noi con esiti favorevoli in termini di benessere personale e di sostenibilità degli interventi. A tal fine, per l'ammissibilità ai sostegni Dopo di Noi di persone con disabilità che presentino punteggi ADL/IADL e SIDI compatibili con elevate necessità di sostegno, la valutazione effettuata dalle équipe pluriprofessionali delle ASST con l'assistente sociale dei Comuni è fatta d'intesa con l'Ente erogatore che già supporta la persona e/o prenderà in carico la stessa. Tale valutazione individua le prestazioni necessarie e la compatibilità delle stesse con gli interventi Dopo di Noi, in una logica di appropriatezza ed efficacia della presa in carico. Pertanto, nel caso di istanze provenienti da persone che presentino comportamenti auto/etero aggressivi ovvero
--	--

	condizioni di natura clinica e comportamentale complesse, sarà cura dell'Ambito Territoriale prevedere il coinvolgimento diretto in sede di valutazione multidimensionale e di elaborazione del progetto individuale degli operatori e/o dei referenti dei servizi già impegnati a sostegno di dette persone. Nell'ambito dei progetti di avviamento all'autonomia e dei progetti di co-abitazione previsti dal presente programma che coinvolgano tali persone, sarà cura e responsabilità dell'ente gestore, nell'ambito delle risorse definite ed assegnate nel budget di progetto, garantire i necessari ed appropriati sostegni per tutta la durata del progetto.
VALUTAZIONE SITUAZIONE PERSONALE E FAMILIARE: 1) Requisiti di Accesso 2) Multidimensionale	1. La verifica dei requisiti di accesso alle misure è effettuata a cura dell'Ambito territoriale mediante un'apposita "scheda sociale" identificativa dei dati personali, del contesto di vita della persona, dei servizi cui la persona afferisce e del quadro delle risorse economiche pubbliche e private investite a sostegno della persona al momento della presentazione della domanda integrata, se presente, dall'idea progettuale relativa all'accesso ai fondi delle diverse misure; 2. La valutazione multidimensionale, che è un passo successivo alla verifica dei requisiti di accesso alla misura, è effettuata in maniera integrata tra équipe pluriprofessionali delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali e assistenti sociali dei Comuni sulla base di appositi protocolli operativi definiti in Cabina di regia, costituita presso l'Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente, avendo cura di: a) analizzare, attraverso l'utilizzo di scale validate, a partire da ADL e IADL, le diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità in relazione ai principali aspetti della qualità della vita con particolare riferimento alle seguenti aree: - cura della propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici; - mobilità; - comunicazione ed altre attività cognitive; - attività strumentali e relazionali della vita quotidiana; b) rilevare la condizione familiare, abitativa e ambientale. In particolare, sono oggetto di analisi: le dinamiche affettive e dei vissuti del contesto familiare, il contesto socio relazionale della persona con disabilità, le motivazioni e le attese sia personali sia del contesto familiare. c) far emergere le aspettative ed i bisogni di emancipazione dal contesto familiare e/o dai servizi residenziali dell'interessato e dei congiunti, con particolare riferimento ai tempi del distacco, ad eventuali idee progettuali già prefigurate o in corso di prefigurazione, alle risorse ed ai supporti personali e organizzativi attivabili a tal fine, in un'ottica di co-progettazione.

3) Monitoraggio Esiti	La valutazione multidimensionale, in linea con i principi OMS, dovrà partire dal presupposto che il benessere personale è una condizione bio-psico-sociale. Deve tener conto altresì dei presupposti del modello di classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento), valutando la condizione della disabilità non solo in base alle caratteristiche dell'individuo, ma anche in relazione ai limiti, alle risorse del suo ambiente di vita e, coerentemente con le finalità della Legge, alla sfera dei desideri e delle aspettative personali in relazione al miglioramento della qualità di vita. <u>Sarà compito della valutazione multidimensionale:</u> ➤ cogliere in estrema sintesi, i bisogni, le aspettative e le risorse della persona con grave disabilità e del suo ambiente di vita, collocandole all'interno di una prospettiva di adultità, che vede nella possibilità di emanciparsi dai genitori e/o dai servizi residenziali, una tappa fondamentale del percorso di crescita e di vita di ogni persona, e non come conseguenza di un problema o di un'emergenza; ➤ individuare, all'interno di questa prospettiva del "diventare adulti", i bisogni di supporto decisivi per sostenere l'autodeterminazione, l'occupazione attiva, la partecipazione sociale, la tutela dei diritti, lo sviluppo personale e il benessere materiale, quali fattori decisivi per migliorare il benessere e la qualità della vita delle persone; ➤ identificare i fattori contestuali che, rispetto alla trasformazione del percorso di vita, rappresentano una barriera oppure costituiscono elementi facilitatori per avviare un percorso di emancipazione dal nucleo familiare originario o dai servizi residenziali, assumendo in tal senso una funzione propedeutica all'elaborazione del progetto individuale. In sede di valutazione multidimensionale e di elaborazione del progetto individuale, appare particolarmente qualificante adottare sistemi volti alla valutazione dei domini relativi alla qualità della vita e pianificazione dei sostegni, attualmente presenti in via sperimentale sul territorio regionale, anche nell'ambito dei progetti di vita Dopo di Noi attivati nel corso delle precedenti annualità. 3. Valutazione in itinere dell'impatto dei percorsi di "cambiamento" attivati sulla condizione di vita della persona a cura del servizio sociale territoriale anche valorizzando il ruolo del Case Manager. Si tratta di cogliere se il percorso di avviamento all'autonomia sia stato in grado di promuovere le condizioni per un reale cambiamento di vita e se i cambiamenti di vita attivati migliorano la condizione di benessere della persona e risultano sostenibili in una logica di medio – lungo periodo.
-------------------------------------	--

PROGETTO INDIVIDUALE	Il Progetto individuale rappresenta lo strumento cardine per avviare il percorso di emancipazione della persona con disabilità adulta dalla famiglia di origine e/o dalla condizione di vita presso servizi residenziali, in un'ottica di de-istituzionalizzazione. In questi termini il Progetto Individuale, parte integrante di quanto stabilito dall'art.14 della Legge 328/2000, assume la valenza di Progetto di Vita nella misura in cui riesce a determinare un cambiamento della prospettiva esistenziale della persona, attraverso la sua emancipazione. Esso, pertanto, identificherà gli obiettivi generali finalizzati a realizzare in un tempo definibile il distacco e l'emancipazione, nonché gli obiettivi specifici per il miglioramento della qualità della vita dell'interessato, i sostegni attivabili, le risorse economiche necessarie per garantire la sua sostenibilità, definendo uno specifico Budget di Progetto Individuale e di gruppo (nel caso di progetti di vita che si realizzano all'interno di percorsi di co-abitazione). Ai sensi dell'art. 14 della L. 328/2000, il Comune predispone di intesa con ASST e con la persona interessata/famiglia il progetto individuale. Alla stesura del PI concorrono tutti i soggetti della rete dei servizi coinvolti o attivabili su specifica progettazione individuale. La rete territoriale, in un'ottica di condivisione del PI diviene insieme al Comune corresponsabile della sua attuazione.
BUDGET DI PROGETTO	il Budget di Progetto individuale comprende e ri-compone al suo interno tutte le risorse disponibili e attivabili sia di emanazione pubblica (previdenziale, sociale, sanitaria,...) che di carattere privato (personali, familiari e sociali) e potrà essere costruito anche attraverso un processo di co-progettazione avviato dall'ente pubblico o ad esso proposto da terzi (singole persone, gruppi di persone e/o enti o associazioni del privato sociale) anche al fine di fornire un quadro informativo e di esperienze utili a promuovere l'avvio del Fondo Unico Disabilità, attraverso una specifica raccolta dei dati territoriali a cura di ATS. Il budget di progetto potrà essere costruito tenendo anche conto di risorse derivanti da altre misure regionali e/o nazionali, sulla base di specifiche compatibilità che prevedono accesso anche alle Misure FNA.
CASE MANAGER	All'interno del Progetto Individuale saranno definite le funzioni ed i compiti per il governo del progetto attraverso l'individuazione di un case manager specificandone compiti e funzioni anche in relazione ad altre figure eventualmente necessarie (support manager, clinical manager) ed in relazione al coordinamento complessivo del progetto Individuale con il sistema di interventi e servizi di cui l'interessato beneficia. Ai fini dell'assolvimento dei compiti assegnati dovrà essere riservata a tale funzione una quota di tempo dedicata (indicativamente identificata in almeno 60-70 ore annue per ciascun progetto) per seguire tutto l'iter procedurale necessario alla costruzione ed all'avvio del progetto individuale nonché il lavoro di monitoraggio e di valutazione degli interventi anche mediante visite e sopralluoghi nei diversi contesti di vita attivati.

	Esiti ed Indicatori Il Progetto Individuale declinerà infine anche i possibili indicatori necessari per valutare gli esiti dell'intervento. Costruzione del progetto Individuale Nella costruzione del Progetto individuale occorrerà: ➤ evidenziare in particolare i desideri e le aspettative di vita dei beneficiari in relazione alla possibilità di emanciparsi dai genitori o dai contesti di vita familiari ovvero dai contesti di vita dei servizi residenziali, per avviare progetti di co-abitazione coerenti con le finalità e gli strumenti previsti dalla Legge 112; ➤ elaborare un piano di sostegni definito in base agli esiti della valutazione multidimensionale della persona con disabilità grave realizzata in raccordo tra le équipe pluriprofessionali delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST) e gli operatori degli Ambiti territoriali/Comuni, con possibilità di coinvolgimento degli operatori direttamente impegnati nelle attività di sostegno personale già in essere; ➤ avere cura che tale percorso sia condiviso con la persona disabile e con la sua famiglia (se presente) o con chi assicura la protezione giuridica della persona, oltre che, se presenti e coinvolti attivamente dai familiari o dalle istituzioni, con gli Enti gestori ed erogatori che sostengono la persona nell'ambito dei servizi territoriali; ➤ dare compiutamente conto del percorso di vita in atto e della sua trasformazione. Il progetto potrà articolarsi pertanto nei seguenti ambiti/dimensioni di vita adulta, cui fanno riferimento i macro-bisogni e aspettative della persona con disabilità e della sua famiglia: ➤ Salute: interventi sanitari, sociosanitari e sociali; ➤ Istruzione/Formazione; ➤ Occupazione; ➤ Mobilità; ➤ Casa; ➤ Socialità (interazioni/relazioni interpersonali, vita sociale, civile e di comunità); ➤ Altro Per ognuno degli ambiti/dimensioni di vita sono: ➤ specificati/dettagliati i più importanti bisogni e aspettative personali e della famiglia rispetto all'evoluzione del percorso di vita e di presa in carico dell'interessato; ➤ individuati gli obiettivi e le priorità relativi all'implementazione delle condizioni sociali e ambientali necessarie per sostenere la persona con disabilità ad emanciparsi dai genitori e/o dai servizi residenziali, attraverso una progressiva condizione di autodeterminazione, nonché allo sviluppo di un attivo inserimento in contesti sociali e di vita diversi dal contesto
--	---

	familiare, a partire dalla riprogettazione della condizione abitativa della persona; ➤ identificati gli interventi da attivare; ➤ individuati il soggetto realizzatore rispetto a ciascun intervento; ➤ specificate le risorse necessarie (es. economiche, servizi e interventi della rete d'offerta, della comunità, della famiglia d'origine, ecc) disponibili o da individuare; ➤ indicate le fonti di finanziamento; ➤ individuati i momenti di verifica. Il Progetto individuale deve essere sottoscritto: ➤ dalla persona disabile e dalla sua famiglia (se presente) o da chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica; ➤ da un rappresentante dell'ASST; ➤ da un referente dell'Ambito territoriale/Comune; ➤ dal responsabile del caso individuato (Case Manager); ➤ dal referente/responsabile dell'ente erogatore direttamente impegnato a sostegno della realizzazione del progetto di vita. Nel Progetto sono evidenziate le risorse necessarie, nel tempo, alla realizzazione delle diverse fasi, per le dimensioni di vita della persona, per il raggiungimento degli obiettivi declinati per ogni singola fase. Le risorse sono da intendersi nella più ampia accezione, sia di risorse economiche, sia in termini di prestazioni e servizi da mobilitare, sia di natura privata afferenti alla comunità, del privato in genere, della famiglia d'origine. Nel caso di progetti di vita che realizzino l'emancipazione dai genitori e/o dai servizi residenziali mediante l'avvio di co-abitazioni, l'assegnazione delle risorse di ogni annualità dovrà avvenire senza interruzioni di continuità, tenuto conto dell'esito del monitoraggio effettuato dai servizi sociali competenti, anche attraverso visite e relazioni periodiche a cura del case manager, e previa rimodulazione del Progetto Individuale. I momenti di verifica sono organizzati con il responsabile del caso.
ACCESSO AI SOSTEGNI	L'accesso alle misure di sostegno del Fondo Dopo di Noi è stabilito dall'Ambito territoriale. Nel rispetto dei criteri stabiliti dal DM all'art. 4, l'accesso alle misure di sostegno è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in base alla necessità di maggiore urgenza (art. 4, c. 2) di tali sostegni, valutata in base a: ➤ limitazioni dell'autonomia personale e necessità di sostegno ➤ sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di assistenza/accudimento e di sollecitazione della vita di relazione necessarie e garantire una buona relazione interpersonale

	➤ condizione abitativa e ambientale (ad es. spazi adeguati per i componenti della famiglia, condizioni igieniche adeguate, condizioni strutturali adeguate, servizi igienici adeguati, barriere architettoniche – interne ed esterne all'alloggio, abitazione isolata, ecc) ➤ condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia (ISEE sociosanitario). Successivamente a tale valutazione, sono date le seguenti priorità d'accesso (art. 4, c. 3): 1. persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, con priorità ai disabili privi di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità; 2. persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa; 3. persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle previste dal DM (Gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing riproducenti le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e con capacità ricettiva fino a 5 p.l.). Relativamente alle risorse del Fondo 2021 pari ad € 2.386.500,00 e destinate al conseguimento degli obiettivi di servizio di cui all'art. 1 comma 2 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per la Disabilità del 7 dicembre 2021, le stesse saranno finalizzate a garantire senza interruzione – in coerenza con i criteri di assegnazione delle risorse già previsti dai precedenti programmi operativi e sulla base dei dati acquisiti da Regione relativamente ai flussi informativi pervenuti da ciascuna ATS - la continuità ai progetti individuali ex art 14 di co-abitazione già avviati che hanno concretamente realizzato gli obiettivi di servizio della Legge 112. Per i progetti individuali già consolidatisi come progetti di vita, è comunque necessario presentare richiesta di continuità del progetto individuale da parte dell'interessato o dei suoi familiari, oltre ad una relazione di monitoraggio da parte dell'ambito territoriale che attesti la sussistenza di conformità di tali progetti alle finalità della Legge 112/2016 e la contestuale condizione di benessere da parte dei co-residenti.
SOSTEGNI INTERVENTI GESTIONALI	Rientrano gli interventi: ➤ per sostenere programmi di accrescimento della consapevolezza e l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia e una migliore gestione della vita quotidiana; ➤ per promuovere percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la

	deistituzionalizzazione verso soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare; ➤ per sostenere interventi di domiciliarità presso soluzioni alloggiative che si configurano come Gruppi appartamento o Cohousing.
ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA	In quest'area progettuale rientra un insieme di azioni, a forte rilevanza educativa, tesa a promuovere l'autodeterminazione e la consapevolezza necessarie per sostenere la scelta di avviare un percorso graduale di distacco e separazione dai genitori e/o dai servizi residenziali per intraprendere un percorso di vita adulta indipendente basato sulla co-abitazione Tale percorso di accompagnamento all'autonomia non può che strutturarsi come processo graduale costruito per fasi successive che interessano la persona con disabilità ed il suo contesto di vita, caratterizzato da un insieme eterogeneo di persone coinvolte: ➤ la persona con disabilità, per aiutarla a sviluppare e consolidare la possibilità di autodeterminarsi (possibilità di scegliere e di indicare le proprie preferenze), per aiutarla ad acquisire una soggettività adulta (la rappresentazione di sé come persona che può essere rispettata e riconosciuta nelle sue scelte e preferenze ma che deve anche confrontarsi con una serie di responsabilità e di impegni da rispettare non solo rispetto alla scelta della co-abitazione ma anche nei vari contesti della vita quotidiana), per aiutarla ad acquisire competenze e capacità della vita adulta (saper fare); ➤ la famiglia, per "accompagnarla" nella presa di coscienza che il percorso di emancipazione del proprio congiunto dalla vita con i genitori e/o nei servizi residenziali costituisce un percorso di adultità fisiologico e proprio della condizione umana e per tali ragioni necessita di essere pensato e progettato mediante gli opportuni sostegni; ➤ il contesto di vita comunitario costituito soprattutto dalle relazioni tra le persone con disabilità ed i luoghi di vita della comunità. Gli interventi in quest'area accompagnano la famiglia, la persona con grave disabilità ed il suo contesto di vita a riconoscere le possibilità di sviluppo personale in età adulta ed i sostegni necessari per poter realizzare un progetto di vita separandosi dai familiari e/o dai servizi residenziali, attraverso l'opportunità di sperimentarsi in situazioni concrete (es. palestra autonomia...) e durante periodi di "distacco" dalla famiglia (es. week end di autonomia...). Tali interventi possono altresì essere messi in campo per favorire percorsi di de-istituzionalizzazione di persone con grave disabilità inserite in servizi residenziali con caratteristiche differenti dalle condizioni di vita familiare da perseguire in coerenza con il dettato della Legge 112. In tale ottica il percorso di accompagnamento all'autonomia si potrà considerare compiuto allorché si concretizzerà in una delle

VOUCHER "DURANTE NOI"	diverse forme di "vivere in autonomia": dal trovare accoglienza in una delle soluzioni residenziali qui previste, al conseguimento di traguardi formativi, socio-relazionali e occupazionali, fino a scegliere di vivere in maniera indipendente. DESTINATARI: fermo restando quanto sopra definito in termini di destinatari e priorità di accesso, considerando la platea dei potenziali beneficiari persone con grave disabilità, si indicano di seguito le priorità: ➤ rispetto all'età: - persone con età compresa nel cluster 18/55 anni, con ulteriore priorità a quelle nella fascia 26/45 anni SOSTEGNI: Voucher annuale <u>fino ad € 600,00</u> propedeutico all'attivazione e/o mantenimento del percorso di emancipazione, finalizzato ad assicurare specifiche attività di sostegno al contesto familiare (genitori/caregiver/altri familiari) per: - consulenza/informazione sui bisogni e le aspettative della persona con disabilità; - sostegno alle relazioni familiari sia attraverso interventi alla singola famiglia, sia attraverso attività di mutuo aiuto; - sostegno/accompagnamento alla scelta di una vita autonoma del proprio figlio (distacco/uscita dal nucleo di origine); attività queste finalizzate a condividere i requisiti necessari per l'avvio di una coabitazione e la sua prosecuzione. Tale voucher può essere erogato singolarmente una sola volta e successivamente può essere attivato solo ad integrazione del voucher per l'accompagnamento all'autonomia (€ 4.800,00).
VOUCHER ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA	Voucher annuale pro capite <u>fino ad € 4.800,00</u> per promuovere percorsi <u>finalizzati all'emancipazione dal contesto familiare</u> (o alla de-istituzionalizzazione). In concreto tali percorsi attengono a: ➤ Acquisire AUTODETERMINAZIONE, consapevolezza di sé e consolidare il proprio benessere emozionale: - avere cura di sé; - vivere in maniera autonoma nel proprio contesto di vita; - migliorare e consolidare il senso di autostima e senso di responsabilità delle proprie azioni; - organizzare il proprio tempo; - intessere relazioni sociali

- **Acquisire/riacquisire una percezione di sé come persona adulta per emanciparsi dalla famiglia e/o dal servizio residenziale:**
 - apprendimento/riapprendimento di abilità specifiche quali ad esempio: cucinare, tenere in ordine la casa, manifestare le proprie preferenze e le proprie scelte in relazione all'organizzazione dei tempi, degli spazi e dei luoghi di vita;
 - riconoscimento e rispetto delle regole di vita comunitaria e sociali
- **Rivalutare le proprie abitudini rispetto alla partecipazione sociale con particolare riferimento alle opportunità di occupazione:**
 - sviluppo/potenziamento delle competenze;
 - manifestazione delle proprie preferenze rispetto agli ambiti di occupazione individuabili.
- **Interventi sui fattori ambientali che possano essere facilitatori per la buona attuazione del Progetto Individuale:**
 - nel contesto abitativo;
 - nel contesto sociale di vita;
 - nel contesto lavorativo.

Il presente Voucher è destinato a sostenere:

- il complesso delle persone disabili gravi frequentanti o meno i servizi diurni per disabili (SFA, CSE, CDD) per sperimentare:
 - accoglienza in "alloggi palestra";
 - esperienze di soggiorni extrafamiliari in formule residenziali (CA, Gruppo appartamento con ente gestore, gruppo appartamento autogestito, ...), con priorità per quelle con i requisiti previsti dal DM per sperimentare le proprie abilità al di fuori dal contesto d'origine per sperimentare l'allontanamento dal contesto d'origine;
- esperienze di tirocinio socializzante in ambiente lavorativo/occupazionale finalizzate a sostenere possibili percorsi di inserimento lavorativo.

Il percorso di accompagnamento all'autonomia può essere effettuato in alloggi palestra che prevedano il rispetto dei requisiti di civile abitazione e non potrà essere svolto all'interno delle sedi dei servizi diurni accreditati o a contratto o sperimentali.

I fondi DDN non possono essere utilizzati per le frequenze ordinarie di CSE e CDD.

	Compatibilità con altre Misure ed interventi: ➤ Misura B1 e B2 FNA, per chi attiva un progetto di Dopo di Noi; ➤ Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD); ➤ Assistenza Domiciliare Integrata (ADI). Incompatibilità con altre Misure ed interventi: ➤ Accoglienza residenziale in Unità d'Offerta sociosanitarie, sociali; ➤ Pro.Vi; ➤ Assegno per l'autonomia (FNA Misure B1 e B2) ➤ Sostegni "Supporto alla Residenzialità" del presente Programma. I sostegni complessivamente previsti dalle diverse misure del Dopo di Noi non possono eccedere il limite massimo del sostegno qui previsto pari ad € 5.400,00 annuali (€ 4.800,00 + € 600,00). Il percorso per l'autonomia ha una durata temporale di norma di 2 anni, fatte salve situazioni più complesse che possono essere valutate dall'equipe multidimensionale, al fine di rivedere gli obiettivi del Progetto Individuale che possano giustificare una prosecuzione del percorso per un ulteriore anno e non oltre il quarto anno. In caso di proroga oltre il primo biennio è necessario che i Progetti Individuali garantiscano i seguenti elementi: - <u>nel terzo anno</u> è necessario porsi i seguenti obiettivi che devono essere perseguiti nella costruzione del progetto personalizzato nell'arco dei dodici mesi della terza annualità: a. individuazione della sede abitativa per l'avvio della coabitazione; b. individuazione dei possibili/potenziali co-residenti; c. costruzione del budget complessivo di coabitazione; - <u>nel quarto anno</u> deve essere previsto il passaggio di abitazione ed attività di sostegno dall'alloggio palestra alla sede abitativa con conseguente formalizzazione dell'avvio di una delle soluzioni abitative previste dalla deliberazione entro i 12 mesi della quarta e ultima annualità. Nel caso di progetti di vita che realizzino l'emancipazione dai genitori e/o dai servizi residenziali mediante l'avvio di co-abitazioni, l'assegnazione delle risorse di ogni annualità dovrà avvenire senza interruzioni di continuità, tenuto conto dell'esito del monitoraggio effettuato dai servizi sociali competenti, anche attraverso visite e relazioni periodiche a cura del case manager, e previa rimodulazione del Progetto Individuale.
SUPPORTO ALLA RESIDENZIALITÀ	Gli interventi in quest'area sono indirizzati a sostenere le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, oppure coinvolte in percorsi di de-istituzionalizzazione, presso le forme di

	residenzialità previste dal DM all'art. 3, c. 4 (Gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing/Housing). Tali soluzioni variamente articolabili in Gruppi Appartamento e forme di Co-Housing devono promuovere percorsi di co-abitazione che non esauriscano la loro funzione al mero sostegno ed accudimento abitativo, ma devono garantire la realizzazione di percorsi di vita orientati all'inclusione sociale ed alla progressiva riduzione della dipendenza esclusiva dei co-residenti dai servizi speciali e dalle famiglie di origine. Esse pertanto dovranno caratterizzarsi quanto più possibile come esperienze di coabitazione capaci di attivare sostegni comunitari, anche informali, integrando la loro funzione di sostegno con i "supporti" garantiti dai centri diurni e occupazionali diventando altresì promotori di progetti di emancipazione delle persone adulte con disabilità dai loro genitori/familiari ed attivatori di nuovi contesti di vita adulta di co-abitazione. L'inclusione sociale costituisce quindi un elemento fondamentale dei progetti di vita che si realizzeranno in tali contesti abitativi affinché le persone vivano attivamente il proprio contesto cittadino e collaborino quanto più possibile alla creazione di un benessere culturale e sociale condiviso, contrastando le barriere che ancora determinano il rischio di processi di esclusione ed isolamento sociale. LE SOLUZIONI RESIDENZIALI: Gruppi appartamento: residenzialità/appartamento in cui convivono da 2 fino ad un massimo di 5 persone disabili. Rientrano in tale tipologia: - Gruppo appartamento gestito da un Ente pubblico o privato che assicura i servizi alberghieri, educativi e di assistenza; - Gruppo appartamento autogestito in cui convivono persone con disabilità autogestendosi i servizi alberghieri, educativi e di assistenza anche mediante il ricorso a personale assunto direttamente oppure tramite fornitori di sostegno esterni. Comunità alloggio sociali in cui convivono da 2 fino ad un massimo di 5 persone disabili e con i servizi alberghieri, educativi e di assistenza assicurati da Ente gestore, come forme di residenzialità qualificata per avviare un percorso che coerentemente con le finalità della Legge 112, possa poi trasformarsi in un percorso di vita Dopo di Noi all'interno di soluzioni alloggiative concepite come casa e non come struttura di servizio residenziale. Cohousing/housing: nella sua accezione originaria fa riferimento a insediamenti abitativi composti da abitazioni private corredate da spazi destinati all'uso comune e alla condivisione tra i diversi residenti (cohousing). Tra i servizi di uso comune vi possono essere ampie cucine, locali lavanderia, spazi per gli ospiti, laboratori per
--	--

il fai da te, spazi gioco per i bambini, palestra, piscina, internet-café, biblioteca, car sharing e altro. È possibile che il gestore assicuri alla persona disabile oltre all'alloggio anche servizi di natura alberghiera e/o di natura assistenziale e/o di natura educativo/animativa (anche attraverso l'impiego di residenti, cui viene assicurata una specifica remunerazione da parte del gestore stesso) diversi da quelli sopra definiti come servizi di "reciproca mutualità" - vicinato solidale. Di norma tali soluzioni abitative prevede la presenza da 2 a 5 posti letto.

GRUPPI APPARTAMENTO E SOLUZIONI DI COHOUSING/HOUSING:

- capacità ricettiva non superiore a **5 p.l.** (incluso eventualmente 1 p.l. di pronto intervento/sollievo);
- in caso di ricettività più alta, in ogni caso non superiore a 10 p.l. (inclusi eventualmente 2 p.l. per pronto intervento/sollievo), deve esserci un'articolazione in moduli non superiori a 5 p.l.;
- requisiti strutturali:
 - sono quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione;
 - sono rispettate le misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi;
 - sono garantiti i requisiti per l'accessibilità e la mobilità interna;
 - è promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone disabili, in particolare di tipo domotico, assistivo, di ambient assisted living e di connettività sociale;
 - gli spazi sono organizzati in maniera tale da riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare (ad es. la persona disabile può utilizzare oggetti e mobili propri), garantendo spazi adeguati per la quotidianità e il tempo libero;
 - gli spazi sono organizzati a tutela della riservatezza: le camere da letto sono preferibilmente singole.

Le residenzialità nella formula dei **Gruppi appartamento** gestiti da Ente erogatore e delle soluzioni di Housing/Co-Housing, non sono Unità di Offerta standardizzate e devono funzionare ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b) della l.r. n. 3/2008.

Nel caso invece di **COMUNITÀ ALLOGGIO SOCIALI PER DISABILI** (CA) e di **COMUNITÀ SOCIO SANITARIE PER DISABILI** (CSS) con capacità ricettiva fino a n. 5 p.l. è necessario che le stesse siano separate dal resto delle unità di offerta standardizzate e non possono avere la contrattualizzazione con il SSN.

Tutti e 5 i p.l. devono essere destinati a progettualità Dopo di Noi e non sono prevedibili compresenze con altre persone con disabilità, afferenti a percorsi ordinari delle Comunità Alloggio Sociali per disabili e Comunità Socio-Sanitarie per disabili.

Le strutture sopra richiamate (CA e CSS) potranno accogliere progettualità Dopo di Noi di carattere residenziale e quindi non di

	accompagnamento all'autonomia, quando si verificano le seguenti situazioni: • l'ente gestore della comunità alloggio sociale intende avviare una progettualità che assicuri, in tempi definiti, l'evoluzione della struttura in una soluzione abitativa pienamente rispondente alle caratteristiche stabilite dalla Legge 112/2016 e quindi modificherà la sua definizione (da Comunità alloggio ad appartamento autorizzato come sperimentazione); • la persona che avvia il progetto Dopo di Noi di carattere residenziale è già inserita nella comunità, e non vi è una prospettiva immediata di trasferimento in altra soluzione abitativa ex 112/2016; • la situazione personale e familiare, magari a conclusione di un percorso di accompagnamento, sostiene un progetto Dopo di Noi residenziale, ma nel territorio di riferimento non sono disponibili nell'immediato risorse abitative ex 112/2016 e la Comunità è l'unica risorsa territoriale; • nelle situazioni, come indicato nel presente provvedimento, per le quali è utile un periodo in una residenzialità qualificata per avviare il percorso di vita Dopo di Noi. In ogni caso la permanenza nella CA/CSS è temporanea e finalizzata al raggiungimento, entro un tempo definito nel progetto, della piena realizzazione del Dopo di Noi in altre soluzioni residenziali. Nell'ipotesi di deroga temporanea concessa per strutture residenziali con capacità ricettiva superiore a 5 posti letto e con impossibilità di sua articolazione in due moduli abitativi distinti, la residenzialità in via continuativa deve essere assicurata per non più di 5 ospiti per mantenere un profilo di coerenza con quanto normato dal DM del 23/11/2016 e dalla delibera regionale 6674/17. Tutti e 5 i p.l. devono essere destinati a progettualità Dopo di Noi e non sono prevedibili compresenze con altre persone con disabilità, afferenti a percorsi ordinari delle CSS. DESTINATARI: fermo restando quanto sopra definito in termini di destinatari e priorità di accesso, considerando la platea dei potenziali beneficiari, e premesso che tale sostegno si indirizza a persone accolte in via permanente, si indicano di seguito le priorità: ➤ Condizione: • già accolte, alla data di approvazione del presente provvedimento, nelle residenzialità oggetto del presente Programma, senza alcun limite di età; • persone per cui si prevede il nuovo accesso alle residenzialità con le seguenti priorità: • indipendentemente dall'età, se per la persona disabile la famiglia ha avviato un percorso di messa a disposizione di proprio patrimonio immobiliare • in cluster d'età 45-64 anni.
--	---

➤ **Fragilità:**

- Persone con valutazione ADL inferiore/uguale a 4, IADL inferiore/uguale a 7,5 o se provenienti da RSD/CSS, in classe Sidi 5.

Si precisa che per la persona con disabilità da accogliere in tutte le soluzioni residenziali di cui al presente Programma, ai fini del pagamento della quota assistenziale, vale l'ultima residenza prima del ricovero.

SOSTEGNI:

I sostegni si diversificano per tipologia di residenzialità e presenza o meno del supporto di un ente gestore:

- **Voucher:** Gruppo appartamento o Comunità alloggio "temporanea" con Ente gestore
- **Contributo:** Gruppo appartamento per almeno 2 persone con disabilità che si autogestiscono;
- **Buono:** per persone che vivono in soluzioni di Cohousing/Housing.

Ferme restando le priorità d'accesso ai sostegni per i progetti di vita a favore delle famiglie che mettono a disposizione il "patrimonio immobiliare" per realizzare gli interventi previsti dal presente Programma e per la continuità dei progetti individuali già consolidatisi come progetti di vita in appartamento e ritenuti idonei ed appropriati in esito ai monitoraggi effettuati dai servizi sociali territorialmente competenti, si declinano di seguito le tipologie di sostegno per ordine di priorità:

1.Voucher residenzialità con Ente gestore, quale contributo ai costi relativi alle prestazioni di assistenza tutelare e socio educativa, nonché ai servizi generali assicurati dall'Ente gestore della residenza, così diversificato:

- fino ad **€ 500** mensili per persona che frequenta servizi diurni (CSE, SFA, CDD);
- fino ad **€ 700** per persona che NON frequenta servizi diurni (CSE, SFA, CDD).

Compatibilità con altre Misure ed interventi:

- Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
- Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE);
- Frequenza di Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA);
- Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD);
- Sostegno "Ristrutturazione" del presente Programma;

Incompatibilità con altre Misure ed interventi:

- Misura B1 e B2 FNA: assegno per l'autonomia;
- Progetto sperimentale Vita Indipendente (PRO.VI);
- voucher inclusione disabili;
- Servizio di Assistenza Domiciliare comunale (SAD);
- Sostegno "Voucher accompagnamento all'autonomia" del presente Programma;

	<u>2. Contributo residenzialità autogestita</u> fino ad un massimo di € 600,00 mensili pro capite erogato alle persone disabili gravi che vivono in residenzialità, di cui al presente Programma, in autogestione. L'entità del contributo è calcolata sulla base delle spese sostenute dai "conviventi" per remunerare il/gli assistenti personali regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni). Il contributo non può eccedere l'80% dei succitati costi. Compatibilità ed integrazioni con altre Misure ed interventi: • Misura B1 FNA: Buono assistente personale; • Misura B1 e B2 FNA: assegno per l'autonomia; • Sostegni forniti con il Progetto sperimentale Vita Indipendente (PRO.VI); • Servizio Assistenza Domiciliare comunale (SAD); • Assistenza Domiciliare Integrata (ADI); • Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE); • Frequenza di Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA); • Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD); • Sostegno "Canone di locazione/Spese condominiali" del presente Programma; • Sostegno "Ristrutturazione" del presente Programma; Incompatibilità con altre Misure ed interventi: • Voucher inclusione disabili; • Sostegno "Accompagnamento all'Autonomia" del presente Programma; Tali Misure sommate al Contributo sopra definito non devono in ogni caso eccedere l'80% delle spese sostenute dai "conviventi" per remunerare il/gli assistente/i personale/i regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni). <u>3. Buono mensile di € 700 pro capite erogato alla persona disabile grave che vive in Cohousing /Housing</u> L'entità può essere aumentata sino a € 900,00 in particolari situazioni di fragilità. Tale buono viene erogato in un contesto dove non esiste un Ente gestore, ma una sviluppata rete di assistenza anche di tipo volontaristica. L'entità del contributo è calcolata sulla base delle spese sostenute dalla persona per remunerare il/gli assistenti personali regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni). Il contributo non può eccedere l'80% dei succitati costi. Compatibilità ed integrazioni con altre Misure ed interventi: • Misura B1 FNA: Buono assistente personale; • Misura B1 e B2 FNA: assegno per l'autonomia;
--	--

	• Sostegni forniti con i Progetti sperimentali Vita Indipendente (PRO.VI.); • Assistenza Domiciliare Integrata (ADI); • Servizio Assistenza Domiciliare comunale (SAD); • Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE); • Frequenza di Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA), • Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD), • Sostegno "Canone di locazione/Spese condominiali" del presente Programma; • Sostegno "Ristrutturazione" del presente Programma. Incompatibilità con altre Misure ed interventi: • voucher disabili; • Sostegno "Accompagnamento all'Autonomia" del presente Programma. Tali Misure sommate al Buono sopra definito non devono in ogni caso eccedere l'80% delle spese sostenute dalla persona con disabilità per remunerare il/gli assistenti personali regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni).
INTERVENTI DI PERMANENZA TEMPORANEA IN SOLUZIONE ABITATIVA EXTRA-FAMILIARE	RICOVERI DI PRONTO INTERVENTO/SOLLIEVO In caso di situazioni di emergenza (ad es. decesso o ricovero ospedaliero del caregiver familiare, ecc) che possono fortemente pregiudicare i sostegni necessari alla persona con disabilità grave per una vita dignitosa al proprio domicilio e non si possa efficacemente provvedere con servizi di assistenza domiciliare per consentire il suo permanere nel suo contesto di vita, si può attivare il sostegno qui previsto. ➤ Contributo giornaliero pro capite fino ad € 100,00 per ricovero di pronto intervento, per massimo n. 60 giorni, per sostenere il costo della retta assistenziale, commisurato al reddito familiare e comunque per un importo massimo non superiore all'80% del costo del ricovero. I ricoveri temporanei devono realizzarsi presso le residenzialità stabilite dal Decreto ministeriale o se si verifica l'assenza di soluzioni abitative ad esse conformi, si provvede presso altre unità d'offerta residenziali per persone con disabilità (ad es. Comunità alloggio, Comunità alloggio Sociosanitaria, Residenza Sociosanitaria). In caso di erogazione del Voucher per l'accompagnamento all'autonomia, la persona disabile grave accolta in pronto intervento può proseguire le attività previste. Tale contributo non è riconosciuto nel caso di ricovero gratuito presso unità d'offerta sociosanitarie accreditate, così come previsto dalla normativa regionale vigente a favore di determinate tipologie di disabilità (es. persone con malattia del motoneurone, ivi compresa la Sclerosi Laterale Amiotrofica).
SOSTEGNI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI	Le risorse annualità 2021 sono destinate:

SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE/SPESE CONDOMINIALI	➤ per contribuire ai costi della locazione e spese condominiali; ➤ spese per adeguamenti per la fruibilità dell'ambiente domestico (domotica e/o riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la telesorveglianza o teleassistenza) attraverso investimenti dei familiari anche attraverso donazioni a Fondazioni o enti del terzo settore espressamente finalizzate e vincolate all'avvio di percorsi di vita in co-abitazione; spese per riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, con particolare ma non esclusiva attenzione a strumenti di telesorveglianza o teleassistenza. Gli immobili/unità abitative oggetto degli interventi di cui al presente atto non possono essere distolti dalla destinazione per cui è stato presentato il progetto né alienati per un periodo di almeno 5 anni dalla data di assegnazione del contributo. Il contributo non è erogabile alla singola persona per il proprio appartamento, eccezion fatta se essa mette a disposizione il proprio appartamento per condividerlo con altre persone (residenzialità autogestita). Contributo fino ad un massimo di € 20.000,00 per unità immobiliare, non superiore al 70% del costo dell'intervento. Per lo stesso intervento non possono essere richiesti altri contributi a carico di risorse nazionali/regionali. Dietro motivata e documentata istanza, è possibile richiedere un nuovo contributo di € 20.000,00 solo qualora fosse necessario intervenire con ulteriori e diversi lavori rispetto a quelli già effettuati per sopraggiunte esigenze del/i co-residente/i. L'accesso al medesimo sostegno, per interventi diversi da quelli per i quali è stato erogato il primo contributo, potrà essere riconosciuto solo a seguito di una rivalutazione della progettualità da parte dell'Ambito e con proroga di ulteriori 5 anni del vincolo di destinazione. Il sostegno per interventi strutturali non può comunque superare l'importo complessivo di € 40.000 ad unità immobiliare. In caso di scarsità di risorse, sarà riconosciuta la priorità alle nuove domande. Questo intervento è finalizzato a sostenere le persone disabili gravi prive del sostegno familiare, fermo restando quanto sopra definito in termini di destinatari e priorità di accesso, per contribuire agli oneri della locazione/spese condominiali: ➤ Contributo mensile fino a € 300 per unità abitativa a sostegno del canone di locazione, comunque non superiore all'80% dei costi complessivi - Compatibilità con altri interventi:
---	---

	- Sostegno "Spese condominiali" del presente Programma - Sostegno "Ristrutturazione" del presente Programma - Sostegno "Residenzialità autogestita" da persone disabili gravi del presente Programma - Sostegno "soluzioni in Cohousing/Housing" del presente Programma ➤ Contributo annuale fino ad un massimo di € 1.500 per unità abitativa a sostegno delle spese condominiali, comunque non superiore all'80% del totale spese. - Compatibilità con altri interventi: - Sostegno "Canone locazione" del presente provvedimento - Sostegno "Ristrutturazione" - Sostegno "Residenzialità autogestita" da persone disabili gravi del presente Programma - Sostegno "soluzioni in Cohousing/Housing" del presente Programma.
GOVERNANCE DEL SISTEMA	Pur all'interno delle specifiche responsabilità e degli specifici ruoli, la riprogrammazione deve avvenire attraverso un'azione sinergica ed integrata tra Regione/ATS/ASST/Ambito/Enti del Terzo settore e rappresentanti dei gestori dei servizi e delle famiglie con persone con disabilità. Al fine di poter procedere ad una corretta attuazione del presente Programma Regionale, occorre stabilire con chiarezza le diverse competenze dei soggetti che entrano in gioco. In tale prospettiva Regione Lombardia ha il compito di monitorare gli esiti di attuazione del presente Programma, tramite le ATS, anche attraverso le diverse articolazioni dipartimentali territoriali, e le eventuali criticità che si dovessero presentare. A Tal fine si conferma la funzione del gruppo di monitoraggio tecnico a livello regionale composto da rappresentanti delle ATS, ANCI, Enti gestori e Associazioni maggiormente rappresentative. Gli Ambiti territoriali sono i soggetti attuatori degli interventi previsti nel Programma operativo regionale e provvedono di norma a: - Predisporre le Linee operative per l'attuazione a livello locale del Programma operativo regionale - Condividere tali Linee operative mediante incontri preliminari con le Associazioni delle famiglie delle persone con disabilità, Associazioni delle persone con disabilità, con gli Enti del Terzo Settore, nonché con le Agenzie di Tutela della Salute nell'ambito della Cabina di regia preposta al coordinamento attuativo del Programma Operativo Regionale. In questo nuovo contesto le famiglie diventano fattore decisivo di trasformazione dei servizi e

	dei sostegni per la disabilità assumendo il ruolo di soggetti attivi e non più limitandosi al ruolo di utenti e gli operatori sociali possono supportare e qualificare tale processo se comprendono le possibilità di trasformazione del sistema assumendo la sfida di andare "oltre il mandato" dei servizi tradizionali. - Predispongono la modulistica necessaria per la richiesta dei contributi e per la valutazione dei requisiti di accesso - Valutano in prima istanza le richieste pervenute individuando le richieste ammissibili e non ammissibili e quelle che necessitano di un supplemento di indagine - Dispongono le convocazioni delle Equipe Multidisciplinari per lo svolgimento della valutazione multidimensionale Gli Ambiti territoriali programmano di norma l'utilizzo delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, distinguendoli in gestionali ed infrastrutturali. Eventuali variazioni rispetto alle percentuali indicative di suddivisione delle risorse, saranno pertanto motivate all'interno delle Linee operative territoriali tenendo conto in particolare della necessità di garantire prioritariamente la continuità dei progetti di vita che hanno promosso l'emancipazione delle persone dai contesti familiari e/o dai servizi residenziali realizzati nelle precedenti annualità attraverso l'avvio di progetti di co-abitazione mediante l'utilizzo di strutture abitative messe a disposizione dai familiari e/o da realtà associative locali ovvero dagli enti locali. Pertanto, anche ai fini di migliorare l'allocazione e la finalizzazione delle risorse sarà cura degli ambiti predisporre preventivamente - una rendicontazione di quanto assegnato nel corso delle due precedenti annualità - eventuali avanzi di risorse non assegnate - i progetti di vita in coabitazione avviati e che richiedono di essere finanziati in continuità - una valutazione di esito dei percorsi di avviamento all'autonomia per stabilire se vi sono interventi che necessitano di proseguire e i tempi presumibili entro cui tali percorsi si prevede possano determinare il distacco della persona dal nucleo familiare originario e/o dal servizio residenziale di appartenenza. Per l'attivazione dei nuovi interventi Dopo di Noi gli Ambiti dovranno avvalersi delle risorse finanziate a partire dalle annualità 2019, 2020 e 2021. Entro 45 gg. dall'approvazione della presente programmazione, gli Ambiti devono inviare all'ATS di riferimento la programmazione prevista per l'anno 2022 e le relative risorse che prevedono di destinare alla stessa a valere sul Fondo annualità 2019 e 2020; Entro il 30.06.2022 le ATS, d'intesa con gli Ambiti Territoriali, sulla base della programmazione di cui al punto precedente, effettueranno una valutazione dei bisogni territoriali per un eventuale compensazione tra gli Ambiti delle risorse già assegnate e non spese, previo confronto con Regione Lombardia.
--	---

	Le risorse residue riferite alle annualità 2016/2017/2018 già nella disponibilità degli Ambiti e non ancora impegnate saranno utilizzate, previa autorizzazione di ATS a seguito di confronto con gli uffici regionali, esclusivamente: - per garantire la continuità alle coabitazioni in essere qualora le risorse degli obiettivi di servizio fossero insufficienti a coprire i costi da sostenere; - per lo scorrimento di eventuali liste di attesa legate ad esaurimento delle risorse assegnate per l'esercizio in corso; - per lo sviluppo di progetti pilota rivolti alle persone con sindrome dello spettro autistico a basso funzionamento e persone ad elevata intensità di sostegno finalizzati a sperimentare la percorribilità della prospettiva di coabitazione e di deistituzionalizzazione previste dalla Legge 112 secondo successive indicazioni di Regione Lombardia. <u>Bando Pubblico, Sportello e Lista d'attesa</u> Al fine di consentire l'accesso ai sostegni sulla base delle priorità individuate, si ritiene opportuno che sia formulato da parte degli Ambiti territoriali un bando senza scadenza da pubblicare entro il 31 dicembre 2022 e sino al limite delle risorse disponibili. Le istanze sono presentate agli Ambiti mediante modulo predisposto in sede istituzionale integrabile anche mediante la proposta diretta di idee ed ipotesi progettuali già in corso di prefigurazione da parte di: ➤ Persone con disabilità e/o dalle loro famiglie o da chi ne garantisce la protezione giuridica; ➤ Comuni, Associazioni di famiglie di persone disabili, Associazioni di persone con disabilità, Enti del Terzo Settore ed altri Enti pubblici o privati, preferibilmente in coprogettazione. Le Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST) collaborano con gli operatori degli Ambiti per le attività di valutazione multidimensionale, per la predisposizione del Progetto individuale ed il suo monitoraggio per le parti di competenza, per l'erogazione degli interventi di natura sanitaria e/o sociosanitaria necessari. Le Agenzie di Tutela della Salute (ATS), coerentemente con le loro funzioni, promuovono azioni per il raccordo tra il sistema sanitario, sociosanitario nel suo complesso ed il sistema sociale. In questo contesto, con riguardo al presente Programma operativo regionale, le azioni della ATS possono essere così individuate: - azioni sulla rete territoriale dei servizi, utilizzando lo strumento della Cabina di regia con gli Ambiti/Comuni e le ASST finalizzate a:
--	--

- condividere modalità omogenee di valutazione, definendo l'ambito d'intervento e di integrazione tra i soggetti coinvolti (Ambiti/Comuni, ASST);
- condividere le Linee operative predisposte dagli Ambiti territoriali per l'attuazione a livello locale del Programma operativo regionale, monitorare gli interventi attuati sul territorio, in ottica di ricomposizione delle risorse e degli strumenti, evitando sovrapposizioni e duplicazioni;
- individuare le modalità di comunicazione e di pubblicizzazione degli interventi, integrate e condivise;
- attività di super visione e monitoraggio sulle diverse forme di residenzialità (Gruppi appartamento gestite da Ente erogatore);

Inoltre entro il **30.06.2022** le ATS, d'intesa con gli Ambiti Territoriali, sulla base della programmazione di cui al punto precedente, effettueranno una valutazione dei bisogni territoriali per un eventuale compensazione tra gli Ambiti delle risorse già assegnate e non spese, previo confronto con Regione Lombardia.

- azioni con gli Enti gestori accreditati, e a contratto di servizi residenziali sociosanitari per l'attuazione di percorsi di co-progettazione con le famiglie per l'avvio di progetti innovativi di co-abitazione e di de-istituzionalizzazione, così definite:

- analisi e rilevazione, all'interno delle strutture, di situazioni di persone con disabilità grave e loro genitori interessati a beneficiare dei sostegni del Programma operativo regionale;
- condivisione tra Ente gestore, Comune di residenza della persona disabile ed ATS (in caso di enti gestori di servizi socio-sanitari) delle possibilità di avviare un percorso di de-istituzionalizzazione;
- monitoraggio dell'attuazione del percorso di deistituzionalizzazione;

- azioni informative e formative con gli Enti gestori accreditati e a contratto di Centri Diurni per Disabili per l'attivazione dei sostegni previsti dal presente Programma;

- erogazione delle risorse agli Ambiti territoriali e monitoraggio quali-quantitativo degli interventi e delle risorse come specificato successivamente.

Enti del Terzo settore e modalità innovative di Co-Programmazione e Co-progettazione:

All'interno del perimetro normativo attuale tracciato dalla Legge 112/2016 e sulla scorta dell'approccio applicativo delineato dal II Programma Operativo Regionale Dopo di NOI (DGR 3404/2020), e tenuto conto altresì di quanto disposto dall'art 55 dlgs 117/2017 dell'intervenuta riforma del Terzo Settore, emerge la possibilità per le istituzioni locali ed in particolare per gli ambiti distrettuali dei piani di zona di riconoscere al Terzo Settore una funzione di supporto istituzionale all'innovazione sociale.

	Funzione rafforzata dalle Linee Guida del MLPS del 31 marzo 2021 e disciplinanti i rapporti tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore e dalla intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020, la quale ha ravvisato nell'articolo 55 del Codice una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma della Costituzione. Ai fini dell'attuazione dei programmi operativi locali Dopo di Noi gli enti del terzo settore potranno pertanto svolgere una duplice funzione: - diretta agli interventi di sostegno personale che declinano le diverse misure operative; - propositiva che concorre, insieme al piano di zona, alla lettura dei bisogni territoriali, alla ricerca di innovative soluzioni progettuali ovvero alla proposta di modalità innovative di attuazione del presente programma operativo nel rispetto delle finalità della Legge 112 e del quadro complessivo dei bisogni rilevati sul territorio. A tal fine gli enti di terzo settore interessati ad operare in tal senso devono possedere i seguenti requisiti: ➤ comprovata esperienza nel campo dell'erogazione di servizi o attività a favore di persone con disabilità e delle loro famiglie con particolare riferimento alle misure di sostegno ed alle esperienze organizzative realizzate ai sensi della DGR 6674/2017 e della DGR 3404/2020 e successive integrazioni; ➤ iscrizione ai rispettivi registri provinciali/regionali; ➤ assenza in capo al Legale rappresentante di condanne penali o procedimenti penali in corso; ➤ garanzia da parte degli enti della solvibilità autocertificando l'inesistenza di situazioni di insolvenza attestabili dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia (Circolare n. 139 dell'11.2.1991, aggiornato al 29 aprile 2011 - 14° aggiornamento).
RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI	Il monitoraggio complessivo del presente programma avviene in primo luogo attivato attraverso gruppo di monitoraggio tecnico a livello regionale composto da rappresentanti delle ATS, ANCI, Enti gestori e Associazioni maggiormente rappresentative L'obiettivo prioritario dell'azione di monitoraggio è quello di valorizzare le best practices che consentano di mettere a fuoco elementi essenziali per attivare la sperimentazione sul FU disabilità appare strategico per: - consolidare l'orizzonte di sostenibilità organizzativa dei progetti individuali ormai connotati come progetti di vita che hanno realizzato innovazioni importanti sul versante della co-abitazione; - portare in sede di confronto istituzionale ministeriale indicazioni precise rispetto al fabbisogno regionale di risorse afferenti al Fondo Nazionale Dopo di Noi affinché gli stanziamenti che finanziano il Fondo Nazionale

	individuino risorse aggiuntive proporzionali al numero di progetti individuali già attivi su ciascun territorio che abbiano compiutamente realizzato gli obiettivi di servizio Legge 112 con particolare riferimento all'attivazione stabili di co-abitazioni; risorse aggiuntive finalizzate pertanto a garantire la sostenibilità nel tempo di tali interventi innovativi, senza comprimere la possibilità di avviarne di ulteriori, attraverso un'azione graduale di armonizzazione delle dotazioni e delle assegnazioni del fondo nazionale Dopo di Noi che tenga conto dell'impatto della Legge su ciascun territorio da attivarsi attraverso un'azione concertata in sede istituzionale mediante un raccordo costante tra gli ambiti territoriali ed il Ministero attraverso un'azione di raccordo svolta dalla Regione; - Individuare modelli alternativi di costruzione del budget di progetto attraverso la scomposizione e la ricomposizione unitaria all'interno del progetto di vita Dopo di Noi delle risorse economiche ma anche organizzative del comparto sociale e sanitario/socio-sanitario, valorizzando in particolare l'attivazione di sinergie organizzative tra familiari ed enti gestori dei servizi diurni incentivabili anche dagli stessi Comuni e/o ATS, per sperimentare ipotesi di ri-conversione e riqualificazione della spesa dei servizi a supporto di progetti di vita che vadano oltre l'orizzonte della presa in carico del servizio (prevenendo in tal modo l'istituzionalizzazione in emergenza ad esempio all'interno di RSA e tendenzialmente ritardando e/o prevenendo l'inserimento in RSD peraltro ormai sempre meno plausibile stante i livelli di saturazione presenti nel sistema); - Individuare modelli alternativi di ri-progettazione del percorso di vita personale a partire da progetti di riqualificazione sociale del tessuto abitativo di quartieri e/o comunità facendo leva su risorse di tipo comunitario che possono contribuire a ridurre la dipendenza dal sostegno economico istituzionale; - Individuare modelli di destinazione patrimoniale a sostegno di progetti di coabitazione Dopo di Noi capaci di coniugare le necessarie garanzie individuali dei beneficiari favorendo al contempo percorsi di mutuo aiuto e di solidarietà familiare anche economica che possano positivamente impattare sulla sostenibilità gestionale dei supporti necessari a garantire la coabitazione di persone con necessità di sostegno importanti. Rimane comunque in capo alle ATS il monitoraggio, il controllo e l'obbligo di rendicontazione economica, quali-quantitativa finalizzati all'assolvimento del debito informativo regionale verso il MLPS (art 6, comma 4 del Decreto interministeriale).
--	--

	A tal fine gli Ambiti territoriali sono tenuti a rendicontare alle ATS, territorialmente competenti, gli interventi realizzati con le modalità che saranno fornite con successive indicazioni regionali. Gli Ambiti territoriali/Comuni sono tenuti all'assolvimento dell'obbligo informativo verso il MLPS secondo quanto previsto dall'art 6, comma 5 del DM novembre 2016. Per quanto riguarda l'erogazione delle risorse ai beneficiari degli interventi e delle misure previste sarà cura dell'Ambito specificare le modalità di erogazione suddivise per le diverse tipologie di intervento, avendo cura di tutelare che i progetti di co-abitazione che proseguono in continuità anche con le annualità precedenti possano vedersi garantita anche la continuità di assegnazione delle risorse onde non pregiudicare la loro sostenibilità a causa di ritardi e tempi troppo lunghi nell'assegnazione delle risorse. Relativamente alle risorse finalizzate a contrastare l'emergenza legata al Covid-19, le stesse sono riconosciute, indipendentemente dalla annualità di riferimento, dalle Amministrazioni nell'attuazione delle progettualità relative al "Dopo di noi" al fine di contenere la diffusione del virus (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mascherine, dispositivi per la protezione degli occhi, strumenti di "controllo" o igienizzanti, saturimetro, gel disinfettante, sanificazione e adattamento degli spazi). Tali spese dovranno essere indicate in una relazione aggiuntiva alla documentazione necessaria per il rendiconto, specificandone l'ammontare e gli estremi dei relativi atti di autorizzazione, nonché la specifica tipologia delle spese considerate. Come richiamato in premessa, al fine di valorizzare e sostenere il consolidamento dei percorsi di co-abitazione quale soluzione abitativa più coerente con i progetti di emancipazione personale, si ribadisce l'opportunità che i Comuni prevedano capitoli di spesa specifici per il sostegno alle soluzioni abitative previste dal Dopo di Noi (Gruppi appartamento con ente gestore o autogestiti e Progetti di Housing Co-housing), in analogia a quanto previsto per le residenzialità in CSS, RSD, RSA. Analogamente, per i percorsi di deistituzionalizzazione dalle Unità di offerta residenziali verso le forme abitative previste dal Dopo di Noi va considerata l'opportunità di confermare la continuità della compartecipazione economica entro i limiti di quanto precedentemente stanziato e previsto a bilancio. CONSOLIDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DEI PROGETTI di VITA DOPO DI NOI in armonizzazione con le dotazioni del Fondo Nazionale Dopo di Noi. Nell'ambito dei progetti individuali che hanno avviato percorsi di emancipazione dai genitori e/o dai servizi residenziali, con particolare priorità per i progetti che sono stati realizzati grazie all'apporto di risorse economiche private messe a disposizione in un'ottica di solidarietà familiare da singoli genitori o dalle rispettive
--	--

	associazioni di riferimento, si rende necessario un loro consolidamento e sostegno al fine di non determinare l'insostenibilità ed il deterioramento di tali esperienze virtuose. Ai fini di orientare tali progetti individuali a consolidarsi e mantenersi come progetti di vita oltre l'orizzonte temporale della durata annuale del singolo fondo diviene fondamentale garantire ai progetti individuali già consolidatisi come progetti di vita all'interno di gruppi appartamento o co-housing una liquidazione costante al fine di non pregiudicare la sostenibilità degli stessi garantendone la continuità nelle erogazioni. Si ritiene opportuno pertanto: ➤ destinare le risorse di cui all'art. 1 comma 2 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per la Disabilità del 7 dicembre 2021 e pari ad € 2.386.500,00 al conseguimento degli obiettivi di servizio. Ad ogni Ambito sarà pertanto destinata <u>una quota aggiuntiva</u> di risorse proporzionata al numero di progetti di coabitazione già avviati e in esercizio; ➤ destinare le risorse residue riferite alle annualità 2016/2017/2018 già nella disponibilità degli Ambiti e non ancora impegnate, previa autorizzazione di Regione Lombardia a seguito di assenso di ATS, esclusivamente: - per garantire la continuità alle coabitazioni in essere qualora le risorse degli obiettivi di servizio fossero insufficienti a coprire i costi da sostenere; - per lo scorrimento di eventuali liste di attesa legate ad esaurimento delle risorse assegnate per l'esercizio in corso; - per lo sviluppo di progetti pilota rivolti alle persone con sindrome dello spettro autistico a basso funzionamento e persone ad elevata intensità di sostegno finalizzati a sperimentare la percorribilità della prospettiva di coabitazione e di deistituzionalizzazione previste dalla Legge 112 secondo successive indicazioni di Regione Lombardia. ➤ incentivare e promuovere nell'ambito dell'utilizzo delle risorse relative alle annualità 2019, 2020 e 2021, la sperimentazione di percorsi di co-progettazione finalizzati alla costruzione di Budget di Progetto personalizzabili attraverso l'apporto flessibile e variabile delle risorse economiche necessarie a garantire adeguato sostegno alle persone con grave disabilità in essi coinvolte, prevedendo la possibilità di attivare in via sperimentale diverse modalità di costruzione e ri-composizione di tali Budget, integrando risorse pubbliche e private, economiche ma anche organizzative, riconducibili al comparto sociale, sanitario e socio-sanitario.
--	--